



TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

Sezione II

Il giudice del lavoro, nel procedimento n. 756 del Ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2014, vertente

T R A

(avv. I Guaglione)

ricorrente

E

in persona del legale rappresentante pro tempore (

;

resistente

nonché

in persona del legale rappresentante pro tempore;

resistente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

(ai sensi dell'art. 1, commi 47 e ss. l.n. 92/2012)

Il ricorrente, premesso di aver lavorato come magazziniere alle dipendenze della srl nel periodo dal 5.9.13 al 24.2.14 presso la sede di Mariano Comense e poi di essere stato trasferito sin dall'11.11.13 presso la sede di Fino Mornasco con mansioni di venditore, ha impugnato il licenziamento intimatogli per asserito giustificato motivo oggettivo in relazione alla riduzione di personale per la necessità di una più economica gestione dell'attività produttiva.

A fondamento dell'impugnativa, il ricorrente ha sostenuto che, stante l'unicità del collegamento economico funzionale esistente tra le due società, il licenziamento era illegittimo in quanto sorretto da motivazione generica, inesistente, o comunque infondata, difettando la prova del nesso causale tra la ragione economica oggettiva e il licenziamento nonché la prova del rispetto dell'obbligo di repectage. Ha concluso chiedendo, previo accertamento dell'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento con condanna delle società resistenti in solido tra loro alla reintegra nel posto di lavoro con condanna al pagamento delle

retribuzioni dalla data del licenziamento sino al reintegro e previo accertamento che l'indennità sostitutiva in caso di esercizio dell'opzione ammonta ad euro 26840,55; in subordine ha chiesto accertarsi la risoluzione del rapporto di lavoro con condanna delle società resistenti in solido al pagamento dell'indennità risarcitorie di 24 mensilità ovvero di 12; vinte le spese.

Nessuno si costituiva per la _____ srl.

Si è invece costituita la società _____ srl che ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale in favore di quella di Vibo Valentia e nel merito ha sostenuto la legittimità del licenziamento, ritenendo provata la contrazione dell'attività lavorativa e l'insussistenza di un'unicità delle società, con conseguente impossibilità di reimpiego del lavoratore.

Preliminarmente è del tutto infondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa della resistente. Infatti, a parte ogni considerazione sulla sede legale (a Vibo Valentia) della società costituita, è documentato (cfr comunicazioni prodotte dalla stessa _____ srl), e comunque è pacifico, che le sedi di lavoro del ricorrente si trovano ubicate presso le unità locali di Fino Mornasco e Mariano Comense, nell'ambito della circoscrizione di questo Tribunale.

Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

Per potere ritenere giustificato il licenziamento per motivo oggettivo occorre accertare oltre che la sussistenza del motivo anche dell'impossibilità di reperire altra idonea collocazione nell'ambito della stessa azienda, con onere al riguardo del datore di lavoro.

Il lavoratore ha chiesto di essere reintegrato in azienda, avendo concretamente svolto la propria attività lavorativa non solo alle dipendenze della _____ srl, ma anche della società _____ srl, assumendo che le stesse società costituissero un unico centro di imputazione di interessi a capo dei quali vi era _____.

Come è emerso all'esito dell'interpello formale, il legale rappresentante della _____ srl, sig _____, ha dichiarato che la struttura organizzativa aziendale alla _____ srl fa capo la sede di Mariano Comense, mentre alla _____ srl fa formalmente capo anche la sede di Fino Mornasco e ha aggiunto che alla _____ Monza srl fa capo la sede di Lissone; che, pur non ricordando per quali unità locali il ricorrente fosse stato assunto, tuttavia capitava che a seconda delle esigenze aziendali (per es malattia di un dipendente) ordinava ad altro dipendente di andare a controllare il magazzino; che ordinava al personale addetto all'unità di Fino Mornasco di andare a prendere qualche

pezzo di ricambio presso le altre unità di Mariano Comense e di Lissone, addirittura aggiungendo testualmente "per me era lo stesso anche perché sono io il proprietario delle unità"; che il magazzino di Mariano Comense viene utilizzato come deposito di materiale in eccesso sugli scaffali delle altre unità locali; che il ricorrente non era idoneo come magazziniere e quindi per non mandarlo a casa (ndr licenziarlo) gli aveva offerto la possibilità di recarsi presso le officine di Saronno per vendere pezzi di ricambio ed ha anche aggiunto "poi avremmo deciso dove fatturare nel senso di imputare le fatture alle varie società".

Dall'istruttoria documentale e orale svolta emerge con chiarezza che il ruolo svolto dal legale rappresentante della . srl era di gestore unico anche dell'altra società .

srl. Tutte le società sono accomunate dal fatto che hanno medesimo oggetto, sede legale, amministratore unico e un comune sito internet ove pubblicizzano i propri servizi e che l'amministratore unico usava servirsi in modo indifferenziato delle varie unità locali (formalmente legate a ciascuna delle due società) per scambiare la mano d'opera a seconda delle esigenze aziendali (tale circostanza essendo stata affermata dallo stesso in sede di interpello laddove ha detto che il personale passava tranquillamente da un'unità locale all'altra) sia per allocare i ricavi prodotti fatturando a seconda delle necessità. Tali circostanze confermano l'esistenza di un unico centro di imputazione, costituito dalla . srl e dalla . srl che, sebbene formalmente distinte ed autonome, sono in realtà uniche avendo in comune sedi, mezzi, personale e organi direttivi, tanto che, in particolare, il vertice dei poteri decisionali è identificabile nella stessa persona fisica.

Ne consegue che, facendo parte la . srl e la . srl di un unico centro di imputazione degli interessi, occorre computare ai fini della richiesta tutela reale tutti i lavoratori dipendenti delle società, con superamento ampio della soglia dimensionale (cfr visure camerali da cui emerge che per . srl vi sono 15 addetti mentre per . srl ve ne sono 9).

Non avendo le società fornito né offerto di fornire, a parte la dedotta eccessiva genericità della motivazione del licenziamento, alcun elemento da cui ricavare le cause della riduzione di personale determinate dalla necessità di una più economica gestione dell'attività produttiva, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento per insussistenza di un giustificato motivo oggettivo con conseguente garanzia al lavoratore ricorrente della reintegra nel posto di lavoro nelle mansioni, o in mansioni equivalenti, ed il

risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto (pari ad euro 1789,35 mensili) dovute e non corrisposte, dal giorno del licenziamento (il 24.2.14) a quello della riammissione in servizio, con interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dalla maturazione di ogni spettanza al soddisfo e con l'aggiunta della regolarizzazione previdenziale e assistenziale.

E' incontestato che l'eventuale indennità economica in caso di esercizio del diritto di opzione ex art 18 co 3 legge n 300/70, ammonta ad euro 26.840,55

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore medio per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisoria ex dm n 55/14 per causa di valore indeterminato, da dimezzare attesa la non particolare complessità della causa esauritasi in poche udienze.

P.Q.M.

il Giudice del lavoro, Dr Marco MANCINI, così provvede:

- previo accertamento della unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro, dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente in data 24.2.14;
- ordina alle società resistenti in solido tra loro la reintegrazione in servizio del ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni, o in mansioni equivalenti;
- condanna le società resistenti in solido tra loro al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto (pari ad euro 1789,35 mensili) dovute e non corrisposte, dal giorno del licenziamento a quello della riammissione in servizio, con interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dalla maturazione di ogni spettanza al soddisfo e con l'aggiunta della regolarizzazione previdenziale e assistenziale;
- dichiara che l'eventuale indennità economica in caso di esercizio del diritto di opzione ex art 18 co 3 legge n 300/70, ammonta ad euro 26.840,55;
- condanna le società resistenti in solido tra loro al rimborso delle spese di lite che liquida in € 4.407,50 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Si comunicati

Como, 15 dicembre 2014

Il giudice
Dott. Marco MANCINI

Deposito nella cancelleria
del Tribunale

Oggi

24 DIC 2014

K. CANCELLERIA